



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 23 marzo 2021 n.57

(Ratifica Decreto - Legge 27 febbraio 2021 n.46)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 27 febbraio 2021 n.46 – Misure di rafforzamento e contenimento per favorire l'efficacia della campagna vaccinale COVID-19 – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino e fuori territorio;*
- visti i contenuti del "Piano Vaccinale anti-SARS-CoV-2/Covid-19 della Repubblica di San Marino" approvato dalla Commissione Vaccini il 14 gennaio 2021;*
- considerato l'avvio della campagna vaccinale nella Repubblica di San Marino e la necessità e l'urgenza di creare le condizioni per un esito positivo della stessa, riducendo sensibilmente il tasso di positività relativo a nuovi contagi che, se non adeguatamente contenuto, potrebbe inficiare gli esiti del Piano vaccinale;*
- considerata altresì la necessità di convogliare e ottimizzare gli sforzi del personale sanitario per l'attuazione del piano vaccinale nelle tempistiche previste, nonché di garantire la sostenibilità della struttura ospedaliera per la gestione del COVID-19;*
- vista l'Ordinanza n. 4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta del 22 febbraio 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nelle sedute del 22 e 23 marzo 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.23 del 23 marzo 2021;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 27 febbraio 2021 n.46 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MISURE DI RAFFORZAMENTO E CONTENIMENTO PER FAVORIRE L'EFFICACIA DELLA CAMPAGNA VACCINALE COVID-19

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di creare le condizioni per un esito positivo della campagna vaccinale, nel corso della quale è necessario contenere ulteriormente e ridurre sensibilmente i contagi da COVID-19 nonché convogliare i maggiori sforzi del personale sanitario, sull'intero territorio sammarinese si applicano le misure di cui al presente decreto - legge dalle ore 00.01 del 1 marzo 2021 fino alle ore 05.00 del 22 marzo 2021, fatte salve disposizioni diverse contenute nei singoli articoli.
2. Per gli ambiti e le misure non espressamente contemplati dal presente decreto - legge, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto col presente decreto - legge, le disposizioni di cui al Decreto – Legge 14 gennaio 2021 n. 4, al Decreto - Legge 25 gennaio 2021 n. 5, al Decreto - Legge 26 gennaio 2021 n. 6, al Decreto – Legge 28 gennaio 2021 n. 13, al Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14, al Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26.
3. Le disposizioni di cui al Decreto – Legge 25 gennaio 2021 n. 5, ove non in contrasto con il presente decreto – legge, sono prorogate fino alle ore 5.00 del 22 marzo 2021.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Per tutta la durata del presente decreto – legge è fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina, sia all'aperto sia nei luoghi chiusi, ad esclusione dei casi in cui si sia da soli o insieme al proprio nucleo di conviventi. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti. Non è ammesso l'uso delle visiere-parafiato in plexiglass.
2. Per tutta la durata del presente decreto - legge, sono vietati pranzi, cene e comunque ogni altra situazione similare che comporti il togliersi la mascherina all'interno dei domicili privati, tra persone non appartenenti allo stesso nucleo di conviventi, salvo esigenze di sostegno familiare o di ricongiungimento col coniuge/partner. Le forze dell'ordine sono autorizzate a verificare, anche su segnalazione, il rispetto di tale misura di contenimento.
3. Ogni locale aperto al pubblico ha l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti e del personale distributori di igienizzante idroalcolico per le mani, di curare l'igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.), e di far osservare l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione. Il personale dei locali aperti al pubblico ha l'obbligo di garantire il costante mantenimento della corretta distanza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori. È fatto divieto di concedere l'uso di quotidiani e riviste; altresì è fatto divieto del gioco delle carte come di qualsiasi altro gioco da tavolo.
4. Le medie e grandi strutture così come definite all'articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 hanno l'obbligo di indicare il numero massimo della capienza all'interno della propria struttura nonché l'obbligo di prevedere controlli all'ingresso attraverso personale appositamente dedicato, per verificare il rispetto della capienza indicata quantificata in massimo 1 persona ogni 10 metri quadrati di superficie di vendita.
5. L'accesso alle strutture di cui al comma 4 è consentito unicamente in forma individuale, salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali.
6. Sono sospese tutte le attività aventi luogo presso le sedi di operatori economici che abbiano come oggetto di licenza principale “discoteca, sale da ballo, night club e simili” e svolte in strutture con conformità edilizia per locale da ballo funzione C9 di cui al comma 1 dell'articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.
7. Le cerimonie religiose e i funerali sono consentiti nel rispetto dei presidi di sicurezza stabiliti con apposita delibera del Congresso di Stato in accordo con la Diocesi San Marino - Montefeltro. È garantito il servizio per le sepolture nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e utilizzo dei presidi di protezione, nonché delle disposizioni indicate all'ingresso dei cimiteri.
8. Fatta salva l'attività degli organi istituzionali e l'attività istituzionale in genere, che resta consentita nel rispetto delle misure igienico - sanitarie ovvero secondo le modalità stabilite da

apposita deliberazione assunta dal Congresso di Stato, per la durata del presente decreto-legge sono vietate le conferenze, i congressi, i meeting, i convegni o similari.

Art. 3 *(Mobilità)*

1. Gli spostamenti interni nella Repubblica di San Marino sono consentiti tra le ore 5:00 e le ore 22:00. Fuori da tale orario sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di urgenza. Salvo che per i motivi di cui al presente comma, il rientro a domicilio, abitazione o residenza deve avvenire in ogni caso entro le ore 22.00.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto-Legge 26 febbraio 2021 n. 26, tenuto conto dell'aggravamento della situazione sanitaria dovuta all'aumento dei contagi, gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni, in cui vigono misure restrittive di contenimento di un elevato alto rischio epidemiologico (c.d. zone rosse e arancioni), sono vietati salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità tramite autocertificazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di studio per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.

3. Con riferimento al comma 2 e ferme restando le restrizioni vigenti fuori confine nonché il rispetto delle disposizioni di mobilità interna di cui al comma 1, tra le situazioni di necessità rientrano, in ogni caso, gli spostamenti transfrontalieri:

- a) per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé;
- b) finalizzati allo svolgimento di attività sportiva agonistica autorizzata (allenamenti e competizioni);
- c) per la visita alle seconde case di proprietà;
- d) per il ricongiungimento del coniuge/partner;
- e) per l'acquisto di beni di prima necessità e/o per quelli non disponibili nel proprio luogo di residenza.

4. Oltre alle motivazioni di cui ai commi 2 e 3, è ammessa la mobilità da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni limitrofi in cui vigono misure restrittive di contenimento del rischio epidemiologico (c.d. zone gialle).

5. Il rispetto delle disposizioni del presente articolo è verificato dai Corpi di Polizia anche attraverso l'acquisizione di autocertificazione giustificante i motivi dello spostamento.

Art. 4 *(Misure urgenti per le scuole)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 comma 1, è previsto l'obbligo di tenere sempre ben indossata la mascherina nelle scuole per studenti al di sopra dei sei anni di età salvo per il tempo necessario al consumo dei pasti, nello svolgimento di attività motoria e durante le interrogazioni che devono essere effettuate dal banco. È facoltà dei Dipartimenti ISS in accordo con il Dipartimento Istruzione modificare le presenti prescrizioni emanando apposita circolare.

2. È prevista la didattica a distanza per il 50% delle classi seconde e terze della Scuola Media e per tutte le classi della Scuola Secondaria e del Centro di Formazione Professionale (CFP) a partire da lunedì 1 marzo 2021 e fino a sabato 20 marzo 2021 incluso. Il Congresso di Stato, sentiti i Segretari di Stato competenti, può con delibera modificare il termine di questa disposizione ovvero definire differenti modalità di didattica in forma mista. I docenti tengono le lezioni di didattica a distanza a seconda del modello organizzativo adottato dallo specifico ordine scolastico o in sede oppure in smart working. Per il periodo di validità del presente decreto-legge, le attività collegiali del personale docente si tengono da remoto. Il personale non docente della Scuola Secondaria

Superiore è impiegato dall'Ufficio Gestione Personale PA in collaborazione col Dipartimento Istruzione, per sostituzioni negli altri ordini scolastici.

3. Nella Scuola Elementare, Scuola Media, Scuola Secondaria e CFP gli insegnanti in quarantena cautelativa possono lavorare in smart working, in accordo con il Dirigente, rinunciando alla malattia.

4. Per il periodo di validità del presente decreto-legge le Scuole dell'Infanzia chiudono alle ore 16.30.

5. Le attività dell'Istituto Musicale Sammarinese (IMS) proseguono solamente con lezioni individuali. Le restanti attività possono essere svolte, se possibile, in modalità a distanza, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dell'IMS.

6. Si raccomanda una frequente igienizzazione delle mani, in particolar modo quando lo studente entra in aula e quando torna al proprio banco dopo aver svolto attività didattica. Il personale docente e non docente è tenuto, almeno ogni ora, ad arieggiare adeguatamente le aule.

7. Per gli alunni con disabilità le lezioni continuano in presenza.

8. Il servizio di trasporto scolastico è svolto sulla base di quanto preventivamente stabilito dalle linee guida e dai protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, condivisi tra il Dipartimento Istruzione, la Direzione dell'AASS ed il Dipartimento di Prevenzione dell'ISS. L'AASS ha facoltà di riorganizzare il servizio, in conformità alle linee guida ed ai protocolli per la durata della presente misura salvo il ripristino una volta riprese le lezioni in presenza al 100%. L'accesso e la fruizione dei servizi di trasporto scolastico sono consentiti unicamente indossando correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

9. Per tutto quanto non disposto col presente articolo sono richiamati i protocolli sanitari stabiliti dai Dipartimenti ISS con la Protezione Civile ed il Dipartimento Istruzione.

Art. 5

(Attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Ogni locale aperto al pubblico ove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, ha l'obbligo di chiusura al pubblico entro le ore 18:00 e di riapertura al pubblico non prima delle ore 05:00.

2. Le consegne e il servizio a domicilio restano consentite senza limitazione d'orario. Il servizio da asporto è consentito fino alle ore 22.00.

3. Nelle strutture ricettive la somministrazione di alimenti e bevande nelle sale adibite a ristorante è consentita esclusivamente alla clientela soggiornante fino alle ore 22.00 mentre per la clientela non soggiornante fino alle ore 18.00. Dopo le ore 22.00 la somministrazione alla clientela soggiornante può avvenire solo nella modalità con servizio in camera.

4. Nei locali aperti al pubblico ove è prevista la somministrazione di cibi e bevande possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all'applicazione del distanziamento di almeno un metro e mezzo tra tavoli adiacenti e almeno un metro tra una persona e l'altra, trovano posto al tavolo all'interno o all'esterno dei locali in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di quattro persone. Tale ultimo numero massimo può essere derogato unicamente nel caso in cui i componenti seduti al medesimo tavolo siano membri di un unico nucleo di conviventi. Resta fermo l'obbligo di prestare attenzione al mantenimento del distanziamento di almeno un metro tra una persona e l'altra anche al tavolo durante il consumo di cibi e bevande. È obbligatorio indossare la mascherina all'entrata, all'uscita e durante ogni spostamento interno. È fortemente raccomandato limitare la permanenza al tavolo al tempo strettamente necessario alla consumazione. Sono inibite le consumazioni in piedi, sia all'interno che all'esterno del locale, salvo quelle al banco, purché prevedano un tempo limitato di permanenza e sia possibile garantire il distanziamento tra gli avventori di almeno un metro. Sono inibiti i buffet ad esclusione di quelli serviti a display, ove siano presenti schermi protettivi o

adeguate misure di distanziamento. È severamente vietato l'assemblamento nelle adiacenze di tutti i locali aperti al pubblico.

5. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, ove è prevista la somministrazione di cibi e bevande, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

6. Sono abrogati l'articolo 3 del Decreto - Legge 25 gennaio 2021 n. 5, e l'articolo 1 comma 3 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14. Sono fatti salvi gli effetti e gli atti compiuti prodotti durante la vigenza degli stessi.

Art. 6

(Disposizioni per limitare il rischio di contagio nei luoghi di lavoro privati)

1. Al fine di limitare i contagi negli ambienti di lavoro, i datori di lavoro devono riorganizzare la propria attività prevedendo, in ogni caso possibile e compatibile con l'attività aziendale, modalità di lavoro dal domicilio o altre misure ovvero la fruizione di ferie, congedi retribuiti o altri strumenti previsti dai Contratti Collettivi nelle modalità indicati dagli stessi, utili a ridurre il numero di dipendenti contemporaneamente presenti nelle strutture aziendali, dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili, di cui alla Legge 29 maggio 1991 n.71, ai lavoratori genitori o affidatari di figli minori, di figli in condizioni di disabilità o membri di nuclei familiari aventi nello stato di famiglia persone disabili, non autosufficienti, anziane o maggiormente esposte alle conseguenze da contagio. Resta fermo l'obbligo di prevedere comunque un adeguato distanziamento fra i dipendenti rimasti in azienda.

Art. 7

(Attività sportiva)

1. Per tutta la durata di validità del presente decreto - legge, sono prorogate le disposizioni dell'articolo 2 del Decreto - Legge 26 febbraio 2021 n.26.

2. Non è consentita, ai minori di 14 anni, l'attività motoria e sportiva, in strutture sportive pubbliche e private.

Art. 8

(Musei, biblioteche, cinema e teatri)

1. Per la durata del presente decreto - legge sono chiusi al pubblico i Musei Pubblici, i cinematografi, i centri sociali, le sale di lettura ed i Teatri. La Biblioteca di Stato è chiusa al pubblico pur garantendo il servizio di prestito librario e relativa consegna. L'Archivio di Stato è aperto al pubblico esclusivamente per il servizio di archivio notarile.

Art. 9

(Riunioni in modalità videoconferenza)

1. Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto.

2. Le disposizioni di cui al Decreto - Legge 29 marzo 2020 n. 56 e successive modifiche, si applicano, per quanto compatibili, anche alle assemblee e riunioni condominiali anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie.

Art. 10

(Convocazioni straordinarie della Consulta dei sammarinesi all'estero)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 della Legge 28 marzo 2019 n.55, in ragione delle particolari circostanze determinate a livello mondiale dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e fino a permanenza della medesima, è data facoltà al Congresso di Stato di determinare convocazioni straordinarie *de praesenti* per il 2021 della Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all'estero.
2. L'atto deliberativo del Congresso di Stato potrà prevedere ulteriori deroghe al predetto articolo 7, in ordine a diverse tempistiche di convocazione, durata e modalità di svolgimento dei lavori e dovrà altresì determinare i limiti massimi di spesa.

Art. 11

(Disposizioni contabili e procedurali ISS per gestione stato di emergenza da COVID-19)

1. In via del tutto eccezionale ed in deroga alle norme contabili, alle norme in materia di fornitura e somministrazioni di beni e servizi e al comma 1 dell'articolo 49 della Legge 20 dicembre 2013 n.174, le spese sostenute e da sostenersi dall'Istituto per la Sicurezza Sociale allo scopo di contenere il contagio da COVID-19 sono equiparate alle spese obbligatorie inderogabili ed indilazionabili di cui all'articolo 47 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.
2. Tali spese sono assoggettate a procedura semplificata ed imputate sui capitoli pertinenti che confluiscono nel centro di costo n. 209600 "Emergenze sanitarie" e rese immediatamente esecutive dalla presente norma.
3. Le spese relative sono individuate dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie oppure dal Comitato Esecutivo e disposte e liquidate a norma del presente articolo.
4. Il Collegio dei Sindaci Revisori, nell'effettuare i controlli previsti all'articolo 20 della Legge 30 novembre 2004 n.165, segnala le eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle spese di cui al presente articolo alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica attraverso le apposite relazioni di cui all'articolo 109, comma 5 della Legge n. 30/1998.
5. In caso di necessità ed urgenza il Comitato Esecutivo, in via del tutto eccezionale ed in deroga a quanto previsto al regolamento interno assunto con delibera del Comitato Esecutivo n.1 del 21 febbraio 2005 adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della Legge n. 165/2004, allo scopo di sostenere gli oneri indifferibili per misure urgenti di contenimento da COVID-19, ha facoltà di disporre, in equilibrio di bilancio, trasferimenti di fondi fra capitoli anche se appartenenti a diversi Titoli di Spesa.
6. Il Comitato Esecutivo allo scopo di garantire le misure necessarie al contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria è impegnato ad una attenta valutazione delle risorse disponibili e a rivedere i piani di attività programmati in riferimento all'equilibrio complessivo e all'andamento generale delle previsioni di bilancio.

Art. 12

(Disposizioni speciali per il reclutamento di personale infermieristico)

1. In via eccezionale e stante l'esigenza di favorire il reclutamento di personale infermieristico per fronteggiare lo stato di emergenza di sanità pubblica, i dipendenti assunti a tempo determinato sul profilo di ruolo (PDR) di Infermiere (INF) di cui al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3, sia in forza di incarico o sostituzione dalle pubbliche graduatorie che di contratto, potranno conseguire la stabilità del rapporto di lavoro secondo i termini di cui ai successivi commi.
2. Al termine di diciotto mesi di servizio a tempo determinato sul PDR di INF e purché permanga l'esigenza organizzativa ed assistenziale, può essere dato inizio alle procedure di valutazione al fine della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Le procedure di valutazione di cui al comma 2 tengono conto dei seguenti principi:
 - a) titoli;
 - b) competenze professionali;
 - c) competenze comportamentali, quali la capacità di lavoro in squadra e di comunicazione con il paziente;
 - d) quanto ulteriormente indicato dal Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) con proprio regolamento.
4. La valutazione è effettuata da parte di una commissione composta dal Comitato Esecutivo ISS, dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore di UOC competenti.
5. L'assunzione a tempo determinato di personale infermieristico mediante contratto avviene previa valutazione dei titoli ed a seguito di colloquio individuale.
6. Il personale assunto a tempo determinato, sia in forza di incarico o sostituzione dalle pubbliche graduatorie che di contratto, sul PDR di INF non è soggetto all'applicazione del salario di accesso di cui all'articolo 3 della Legge 10 dicembre 1991 n.151 "Attuazione degli Accordi Governo/Sindacati concernenti il rapporto contrattuale dei pubblici dipendenti - triennio 1991 -92 - 93 - modifiche all'Allegato "F" alla Legge Organica".
7. Qualora il dipendente assunto a tempo determinato sul PDR di INF benefici della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, l'ISS provvede a trattenere dalle buste paga, con le tempistiche e quote stabilite nel medesimo regolamento di cui al comma 3, lettera d), la somma pari al 20 % della retribuzione corrisposta complessivamente nel primo anno di servizio ed al 15 % della retribuzione corrisposta complessivamente a decorrere dal secondo anno di servizio.
8. Le disposizioni speciali di cui al presente articolo si applicano per le assunzioni effettuate sino al 30 giugno 2021.
- 8 bis. Le disposizioni speciali di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche al personale infermieristico assunto a tempo determinato prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge 27 febbraio 2021 n.46 e che non sia rientrato negli elenchi di cui alla delibera del Congresso di Stato n.16 del 1° marzo 2021 riguardante l'adozione degli elenchi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto Delegato 11 dicembre 2020 n. 214 "Attuazione dell'Accordo Governo/Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nell'Istituto per la Sicurezza Sociale".
- 8 ter. Al personale di cui al comma 8 bis si applica quanto previsto al comma 6 con la sospensione delle trattenute relative al salario di accesso che per la parte non ancora corrisposta si procederà secondo quanto indicato al comma 7.
- 8 quater L'attuazione delle procedure di cui al comma 2 è subordinata all'adozione del nuovo fabbisogno.

Art. 13

(Presentazione pratiche edilizie e catastali)

1. Per tutta la durata di vigenza del presente decreto – legge, in deroga a quanto previsto dalla Legge 14 dicembre 2017 n.140 "Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie" e dalla Legge 23 gennaio 2015 n.2 "Riforma del Catasto: Riforma degli estimi e nuove modalità di conservazione e aggiornamento del Catasto Terreni e Fabbricati" le pratiche edilizie e catastali possono essere inoltrate con la sottoscrizione del solo tecnico abilitato, sotto l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo.
2. Le pratiche di cui al comma 1 si ritengono validamente presentate ed accettate qualora trasmesse ai competenti uffici e/o Commissioni del Dipartimento Territorio e Ambiente in formato elettronico ed inoltrate a mezzo posta elettronica ordinaria o mediante applicativi già attivi.
3. Terminata la vigenza del presente decreto - legge, la documentazione di cui ai commi 1 e 2, munita della sottoscrizione da parte della proprietà o dell'avente titolo, qualora prevista, deve essere depositata presso i competenti uffici dell'Amministrazione nelle forme ordinarie.

4. Per tutta la durata di vigenza del presente decreto – legge, il certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 79, comma 7 della “Legge 14 dicembre 2017, n. 140 “Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie”, così come sostituito dall’art. 4 del “Decreto - Legge 25 giugno 2018, n. 70 Modifica degli articoli 75, 78, 79 e 80 e introduzione degli articoli 71-bis e 86-bis alla legge 14 dicembre 2017 n. 140 – Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie” viene rilasciato dallo Sportello Unico per l’Edilizia.

Art. 14

(Proroga dei termini in materia edilizia)

1. Il termine stabilito per il ritiro della concessione edilizia dall’articolo 61, comma 3, della Legge 14 dicembre 2017 n. 140 ed i termini previsti, rispettivamente per l’inizio e l’ultimazione dei lavori da concessione o autorizzazione edilizia, dall’articolo 67, commi 1 e 2, della Legge n. 140/2017 sono prorogati per un periodo di 12 (dodici) mesi rispetto alla scadenza definita ai sensi delle predette disposizioni normative; il termine stabilito dall’articolo 74, comma 2, della Legge n. 140/2017, per la demolizione o il ripristino é prorogato per un periodo di 150 (centocinquanta) giorni rispetto alla scadenza stabilita ai sensi della citata disposizione normativa.

2. I termini riferiti a pratiche strutturali di cui alla Legge 25 gennaio 2011 n. 5 e al Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 18 scaduti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 sono prorogati al 31 luglio 2021.

Art. 15

(Attivazione lavoro agile nel Settore Pubblico Allargato)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 per il personale docente, è consentita l’attivazione nel Settore Pubblico Allargato di lavoro agile mediante provvedimenti assunti dal datore di lavoro pubblico, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali da parte della Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) e dalle competenti Direzioni Generali. L’attivazione di lavoro agile può avvenire, in ragione dell’attuale situazione di emergenza di sanità pubblica e limitatamente per la durata del presente decreto - legge, anche a prescindere dalla volontaria adesione del dipendente nonché in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), primo periodo della Legge 13 novembre 2020 n.202. Resta, tuttavia, fermo l’obbligo di privilegiare, ove possibile, le categorie di cui all’articolo 2, comma 2 della Legge n.202/2020 nonché i dipendenti che volontariamente manifestino la propria disponibilità all’attivazione di tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.

2. L’attivazione del lavoro agile avviene, fermo restando le disposizioni derogatorie previste al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n.202/2020, in quanto compatibili con la situazione di emergenza di sanità pubblica e la valenza provvisoria degli interventi di cui al presente decreto - legge.

3. L’attivazione del lavoro agile può essere disposta, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Amministrazione, anche in favore di dipendenti in quarantena cautelativa che rinuncino alla malattia.

Art. 16

(Disposizioni speciali per i pubblici dipendenti e per i concorsi e selezioni)

1. In via eccezionale, il godimento da parte dei pubblici dipendenti dei giorni di congedo ordinario di pertinenza del corrente anno e di anni precedenti nonché i recuperi orari nell’ambito della flessibilità debito/credito, avvengono secondo i termini definiti dalla DGFP, anche in deroga

alla vigente disciplina, sentite le Organizzazioni Sindacali nonché le competenti Direzioni Generali. I predetti termini derogatori saranno stabiliti tenendo conto dell'esigenza di contemperare quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n.14 con la necessità di garantire i servizi erogati nonché i servizi pubblici essenziali. La disposizione di cui al presente comma si applica ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato, ivi compresi i salariati, con l'esclusione del personale ISS per il quale valgono le norme speciali di cui all'articolo 8 del Decreto Legge 28 gennaio 2021 n.13, nonché ai dipendenti con rapporto di lavoro pubblicistico di Poste San Marino S.p.A., indipendentemente dal regime normativo ed economico di appartenenza e sia se titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo determinato con qualsiasi anzianità di servizio.

2. I dipendenti pubblici le cui unità ed articolazioni organizzative di appartenenza siano interessate da chiusura ovvero riduzione dell'orario lavorativo o dell'attività con obbligo di rotazione a parità di mansione, disposte mediante atti di normazione primaria, ordinanza o deliberazione congressuale, usufruiscono per i periodi di assenza dal lavoro e per le ore non lavorate dei giorni di congedo ordinario, anche frazionandoli in ore, nonché delle ore maturate in flessibilità positiva. L'utilizzo dei predetti giorni di congedo ordinario con la superiore modalità è obbligatorio sino al limite massimo del 40 % dei giorni maturati e non goduti dal dipendente interessato e per la totalità delle ore accumulate in flessibilità positiva.

3. Il dipendente pubblico può, inoltre, beneficiare di un monte ore straordinario di flessibilità negativa pari a 120 ore, da recuperarsi secondo i termini definiti dalla DGFP, nei seguenti casi:

- a) qualora abbia esaurito il monte ferie e/o ore di cui al precitato comma 2, secondo periodo e non intenda fruire, su base volontaria, di ulteriori giorni di congedo ordinario e/o permessi;
- b) qualora non abbia maturato giorni di congedo ordinario e/o ore in flessibilità positiva sufficienti per la copertura dei giorni e/o ore non lavorate.

4. Il godimento del congedo ordinario previsto dal comma 2 non è soggetto alle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.110 e non concorre, pertanto, nel computo dei periodi massimi previsti dal precitato articolo 3.

5. In alternativa all'applicazione di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, nell'ambito dei servizi connotati da carichi di lavoro legati alla stagionalità e da picchi lavorativi circoscritti a determinati periodi, la DGFP, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, può rimodulare l'orario di servizio su base annuale.

6. I periodi di aspettativa per motivi personali goduti a decorrere dall'1 marzo 2020 e che saranno goduti dai dipendenti pubblici del Settore Pubblico Allargato fino al termine dell'emergenza sanitaria, fermi restando quanto previsto dall'articolo 45, secondo comma della Legge 22 dicembre 1972 n.41 nonché dall'articolo 16, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato 28 giugno 2018 n.78, non sono computati ai fini dell'osservanza dei limiti temporali di cui al predetto articolo 45, commi terzo e quinto e successive modifiche nonché di cui all'articolo 4 del Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.110.

7. L'articolo 12, comma 1 del Decreto Delegato n.13/2021 è così sostituito:

“1. In forza delle disposizioni vigenti per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria derivante da tale diffusione, le prove orali dei concorsi e delle selezioni, nel caso di candidati sottoposti a quarantena o in isolamento domiciliare, possono tenersi con la Commissione Giudicatrice o di Valutazione in presenza, salvo quanto indicato al seguente periodo, e con l'esaminato in collegamento da remoto. Qualora i Commissari delle Commissioni Giudicatrici o di Valutazione siano residenti fuori territorio sammarinese, gli stessi possono, indipendentemente dalla presenza o meno di candidati sottoposti a quarantena o in isolamento domiciliare, partecipare alle operazioni concorsuali e selettive in collegamento da remoto.”.

8. L'articolo 12, comma 2bis del Decreto Delegato n.13/2021 è così sostituito:

“2 bis. Le prove scritte e/o pratiche relative a procedimenti concorsuali in relazione ai quali vi siano più di quaranta candidati, sono sospese.”.

Art. 17

(Disposizioni sull'operatività dell'Amministrazione e sui termini e scadenze amministrative)

1. Il Congresso di Stato, qualora la situazione epidemiologica lo necessiti, su proposta motivata della DGFP e sentito il Consiglio di Direzione ed i Direttori di Aziende Autonome di Stato e di Enti del Settore Pubblico Allargato ha facoltà, con propria deliberazione e limitatamente per la durata del presente decreto - legge, di stabilire la chiusura o riduzione dell'orario di apertura di ulteriori unità ed articolazioni organizzative del Settore Pubblico Allargato nonché la chiusura di strutture pubbliche e la riduzione dei servizi resi all'utenza, anche con riferimento a funzioni amministrative svolte dai Corpi di Polizia e ad attività e servizi erogati da Poste San Marino S.p.A.
2. Il Congresso di Stato, in via eccezionale, vista la situazione di emergenza da COVID-19, è autorizzato ad adottare deliberazioni di moratoria e proroga per:
 - a) le scadenze per il pagamento di imposte, tasse, contributi, utenze, oneri, tributi in genere;
 - b) i termini previsti da norme speciali e, in assenza di queste, dagli articoli 6 e 20 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche per l'adozione di provvedimenti, pareri e valutazioni tecniche;
 - c) le scadenze previste per l'adozione di atti e l'effettuazione di attività amministrative previste dalla normativa vigente, sia in capo all'Amministrazione, sia in capo agli Enti e Società a partecipazione pubblica maggioritaria o totalitaria che erogano servizi pubblici;
 - d) i termini per la presentazione e deposito di qualsiasi domanda ed istanza all'Amministrazione;
 - e) i termini dei procedimenti relativi alle UO che saranno eventualmente chiuse o che subiranno una riduzione delle loro attività per effetto delle misure di cui al comma 1.
3. Le Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato nonché gli Enti e Società partecipate dall'Ecc.ma Camera sono autorizzate a promuovere l'applicazione delle misure di cui al comma 1.

Art 18

(Rafforzamento delle misure di controllo)

1. I Corpi di Polizia, l'Ispettorato del Lavoro, l'Ufficio Attività di Controllo, il Dipartimento Prevenzione dell'ISS, la Protezione Civile, la Medicina e Igiene del Lavoro nonché ogni altro ufficio pubblico con poteri di controllo monitorano l'attuazione delle misure indicate dal presente decreto - legge.
2. Per la durata del presente decreto - legge, i Corpi di Polizia:
 - a) monitorano l'accesso a supermercati, discount di alimentari e punti vendita di generi alimentari attraverso controlli a campione, anche al fine di evitare forme di aggregazione fuori dai punti vendita;
 - b) rafforzano il monitoraggio a campione nei locali aperti al pubblico e nei mercati;
 - c) verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto - legge in materia di mobilità interna e transfrontaliera.
3. Al fine di garantire una maggiore presenza dei Corpi di Polizia sul territorio per le finalità di monitoraggio e controllo di cui al presente decreto - legge, considerato anche quanto disposto dall'articolo 4 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81, i Comandanti della Polizia Civile, della Gendarmeria e della Guardia di Rocca si coordinano per demandare temporaneamente determinate funzioni di polizia ad appartenenti ai Corpi Militari Volontari.
4. Il Servizio di Protezione Civile seleziona volontari civili ed eventualmente attinge in ultima istanza alle liste dei Lavoratori Socialmente Utili, per mansioni di assistenza in coordinamento con i Corpi di Polizia.

Art. 19
(Sanzioni)

1 Il mancato rispetto degli obblighi relativi al corretto utilizzo della mascherina di cui all'articolo 2 comma 1, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.

2 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.

3 Il mancato rispetto delle ulteriori misure previste dal presente decreto - legge, ad esclusione di quelle indicate nei commi 1 e 2, ove non diversamente ed espressamente previsto, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 2.000,00 (duemila/00), con facoltà di oblazione volontaria.

4 In caso di reiterazione delle infrazioni inerenti gli operatori economici, oltre alle sanzioni di cui al comma 3, si provvede alla sospensione temporanea ed immediata della licenza d'esercizio per giorni 15 (quindici). È esclusa la facoltà di oblazione volontaria.

5 Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 è fissato in 60 (sessanta) giorni.

6 Nel caso in cui i trasgressori siano persone non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, gli stessi devono provvedere all'immediato pagamento dell'importo o produrre idonea fidejussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò l'agente accertatore provvede al ritiro cautelare della patente di guida che verrà restituita contestualmente al versamento della somma dovuta.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini